

Copyright delle immagini per le istituzioni culturali



Bologna – 26 aprile 2015

Niccolò Caranti

Commons cos'è?

archivio condiviso

file liberi

devono essere permesse

- ripubblicazione e distribuzione
 - opere derivate (no nd)
 - uso commerciale (no nc)

possono essere richieste

- attribuzione (by)
- condividi allo stesso modo (sa)



cc-by



Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)

This is a human-readable summary of the [Legal Code \(the full license\)](#).

[Disclaimer](#)

You are free:

to Share — to copy, distribute and transmit the work

to Remix — to adapt the work

to make commercial use of the work




Under the following conditions:



Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

cc-by-sa

 **creative commons**

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

This is a human-readable summary of the [Legal Code \(the full license\)](#).


[Disclaimer](#)

You are free:


to Share — to copy, distribute and transmit the work


to Remix — to adapt the work

to make commercial use of the work




Under the following conditions:

 **Attribution** — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

 **Share Alike** — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.

cc-by-nc

 creative commons

Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0)

This is a human-readable summary of the [Legal Code \(the full license\)](#).


[Disclaimer](#)

You are free:


to Share — to copy, distribute and transmit the work

to Remix — to adapt the work

Under the following conditions:




Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).



Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.

cc-by-nd

 creative commons

Attribution-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-ND 3.0)


This is a human-readable summary of the [Legal Code \(the full license\)](#).

[Disclaimer](#)


You are free:

to Share — to copy, distribute and transmit the work
to make commercial use of the work

Under the following conditions:



Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).



No Derivative Works — You may not alter, transform, or build upon this work.



CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human-readable summary of the [Legal Code \(read the full text\)](#).

[Disclaimer](#)

No Copyright



The person who associated a work with this deed has **dedicated** the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. See **Other Information** below.



Other Information

- In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as **publicity or privacy** rights.
- Unless expressly stated otherwise, the person who associated a work with this deed makes no warranties about the work, and disclaims liability for all uses of the work, to the fullest extent permitted by applicable law.
- When using or citing the work, you should not imply **endorsement** by the author or the affirmer.

Come faccio a sapere se posso
pubblicare una foto su Commons?

Copyright

- common law
- Statute of Anne 1710
- *Stationers' Company*
- monopolio
- censura

Diritto d'autore

- Civil law
- Rivoluzione francese
- Privilegio vs proprietà
- Diritti morali vs diritti patrimoniali (tesi dualista)

Proprietà intellettuale

- Diritto d'autore/copyright
- Brevetti/patents
- Marchi

Legge n. 633 del 22 aprile 1941

Legge sul Diritto d'Autore (LDA)

A cosa serve (il simbolo)?



A niente.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

(...)

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

(...)

Capo V

Diritti relativi alle fotografie

Art. 87.

Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.

Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

Art. 92

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Riassumendo...

- **Opere fotografiche:** 70 anni dopo la morte
- **Fotografia semplice:** 20 anni
- **Fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili:** nessuna tutela

{{PD-scan}}

Questa immagine è nel **pubblico dominio** in quanto mera operazione meccanica di scansione o fotocopia di un'immagine originale nel pubblico dominio, oppure - con palese evidenza - è così simile ad una scansione o fotocopia che non ci si aspetta sia possibile la protezione del copyright. L'originale è nel pubblico dominio per la seguente ragione:

*Questa immagine (o altro file multimediale) è nel **pubblico dominio** perché il relativo copyright è **scaduto**.*

*Questo si applica all'Australia, all'Unione europea e a tutti i Paesi in cui il copyright ha una durata di **70 anni dopo la morte dell'autore**.*



Devi inserire anche un [tag per il pubblico dominio relativo agli Stati Uniti](#) per indicare perché quest'opera è nel pubblico dominio negli Stati Uniti. Nota che in alcuni Paesi i termini del copyright durano più di 70 anni: in Messico 100, in Colombia 80, in Guatemala e Samoa 75 anni. Questa immagine potrebbe *non* essere nel pubblico dominio in questi Paesi, che inoltre *non* applicano la [regola della durata più breve](#). La Costa d'Avorio ha un termine generale di 99 anni, mentre nell'Honduras è di 75 anni, ma questi Paesi *applicano* la regola della durata più breve.

Questo file è stato identificato come libero da restrizioni conosciute riguardanti le leggi sul copyright, compresi tutti i diritti connessi e vicini.

Questo tag è specifico per essere applicato in quei casi in cui vi è la necessità di affermare che qualsiasi modifica (ead esempio luminosità, contrasto, colour-matching, sharpening) è di per se stessa mancante di creatività in modo tale da non generare un nuovo copyright. Può essere usato dove non si sa se sia stata fatta qualche modifica, oppure quando le modifiche sono evidenti ma insufficienti per generare un nuovo copyright. Se si è certi che non ci siano state modifiche, è più appropriato usare `{{PD-old}}`. Vedi [Commons:When to use the PD-scan tag](#).



Nota: questo tag si applica esclusivamente a scansioni e fotocopie. Per fotografie di originali nel pubblico dominio scattate da lontano, potrebbe essere applicabile `{{PD-Art}}`. Vedi [Commons:When to use the PD-Art tag](#).

{{PD-Italy}}



Questa fotografia è nel **pubblico dominio** in **Italia** in quanto pubblicata per la prima volta in Italia e il suo termine di copyright è scaduto. Secondo la *Legge sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n.633, 22 aprile 1941* [🔗](#) e successive revisioni, **immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche** (Art. 87) **sono protette per un periodo di 20 anni dalla creazione** (Art. 92). **Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili** (Art. 87). La legge italiana fa un'importante distinzione fra "fotografie considerate opere d'arte" e "fotografie semplici" (Art. 2, § 7). Le fotografie considerate opere d'arte sono protette per 70 anni dopo la morte dell'autore (Art. 32 bis), mentre le fotografie semplici sono protette per un periodo di 20 anni dalla creazione. La fotografia semplice **non deve avere merito artistico o riflettere la creatività o personalità del fotografo**.



Questa norma potrebbe non valere in Paesi che non applicano la [regola della durata più breve](#) ad opere italiane. In particolare, questa è nel pubblico dominio negli Stati Uniti solo se:

- non è protetta da copyright a seguito di una registrazione di copyright (vedi [Commons:Copyright tags#United States](#) per la maggior parte dei casi) e
- è stata creata prima del 1976 — quindi non era protetta da copyright in Italia alla [data del ripristino URAA](#) (1 gennaio 1996) ([17 U.S.C. § 104A](#) [🔗](#)). Se è così, per favore aggiungi `{{PD-1996}}` in aggiunta a questo tag di copyright. Se l'immagine è stata creata dopo il 1976, per favore aggiungi `{{Not-PD-US-URAA}}`



[Deutsch](#) | [English](#) | [français](#) | [italiano](#) | [+/-](#)


{{PD-Art}}

Questa è una fedele riproduzione fotografica di un'opera d'arte bidimensionale originale. L'opera d'arte fotografata è nel [pubblico dominio](#) per la seguente ragione:

*Questa immagine (o altro file multimediale) è nel [pubblico dominio](#) perché il relativo copyright è **scaduto**.*

*Questo si applica all'Australia, all'Unione europea e a tutti i Paesi in cui il copyright ha una durata di **70 anni dopo la morte dell'autore**.*



 Devi inserire anche un [tag per il pubblico dominio relativo agli Stati Uniti](#) per indicare perché quest'opera è nel pubblico dominio negli Stati Uniti. Nota che in alcuni Paesi i termini del copyright durano più di 70 anni: in Messico 100, in Colombia 80, in Guatemala e Samoa 75 anni. Questa immagine potrebbe *non* essere nel pubblico dominio in questi Paesi, che inoltre *non* applicano la [regola della durata più breve](#). La Costa d'Avorio ha un termine generale di 99 anni, mentre nell'Honduras è di 75 anni, ma questi Paesi *applicano* la regola della durata più breve.

Questo file è stato identificato come libero da restrizioni conosciute riguardanti le leggi sul copyright, compresi tutti i diritti connessi e vicini.

La [posizione ufficiale](#) presa dalla Wikimedia Foundation è che le riproduzioni fedeli di opere d'arte bidimensionali nel pubblico dominio siano da considerare anch'esse nel pubblico dominio, e che qualsiasi affermazione contraria rappresenta un assalto al concetto stesso di pubblico dominio ("*faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain, and that claims to the contrary represent an assault on the very concept of a public domain*"). Per maggiori dettagli, vedi [Commons:When to use the PD-Art tag](#).

Questa riproduzione fotografica è di conseguenza da considerarsi nel pubblico dominio.

Per favore, fai attenzione al fatto che, a seconda delle leggi locali, il riutilizzo di questo contenuto potrebbe essere proibito o limitato nella tua giurisdizione. Vedi [Commons:Reuse of PD-Art photographs](#).

{{PD-Art}} template without license parameter: please specify why the underlying work is public domain in both the source country and the United States

(Usage: `{{PD-Art|1=|deathyear="year of author's death"|country="source country"}}`, where parameter #1 can be [PD-old-auto](#), [PD-old-auto-1923](#), [PD-old-auto-1996](#), [PD-old-100](#) or similar. See [Commons:Multi-license copyright tags](#) for more information.)

Come faccio a capire se una cosa è
PD Italia?

Carattere creativo

"Perché un'opera dell'ingegno possa ricevere protezione ai sensi della Legge sul diritto di autore, è sufficiente che il requisito della "creatività" sussista in misura modesta, non essendo richiesto un particolare grado del requisito stesso."

(Cass., sent. n. 175 del 23/01/69)

“Determinante ai fini della concessione della tutela d’autore è apparsa la possibilità di rinvenire segni percepibili della fantasia del fotografo nelle modalità di realizzazione dell’immagine, di volta in volta identificate con la particolare ricerca cromatica, la scelta della prospettiva, la capacità di cogliere al volo le espressioni o gli atteggiamenti delle persone fotografate, il particolare taglio dell’immagine; o, talvolta, con elementi meno facili da determinare in concreto, quali la capacità della fotografia di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata.

Diversamente, sono state considerate fotografie semplici, tutelabili in base al regime dei diritti connessi, quelle prive di carattere creativo, consistenti in mera riproduzione della realtà ovvero caratterizzate dalla natura puramente collaborativa della prestazione posta in essere dal fotografo.”

"Come si riconosce la “fotografia artistica” dalla “fotografia semplice” per poter applicare la normativa sul diritto di autore" di Sonia Rosini

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41245>

Opera fotografica o semplice fotografia?



“Non può definirsi creatività l’inquadratura, la prospettiva, la scelta dei colori e il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre, se la fotografia si esaurisce semplicemente in una riproduzione documentale di un evento, (ad esempio le immagini di un cantante mentre tiene un concerto).”


"Come si riconosce la “fotografia artistica” dalla “fotografia semplice” per poter applicare la normativa sul diritto di autore" di Sonia Rosini


<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41245>

Ci vediamo in tribunale nel 2032!



Size of this preview: 800 × 501 pixels. Other resolutions: 320 × 200 pixels | 640 × 400 pixels | 1,024 × 641 pixels | 1,280 × 801 pixels.

[Add a note](#) 

[Original file](#) (3,206 × 2,006 pixels, file size: 1.24 MB, MIME type: image/jpeg); ( [request rotation](#)); ZoomViewer: [flash/no flash](#)

 [Open in Media Viewer](#) 


Summary [\[edit\]](#)

Description	Italiano: Angelo Branduardi in concerto a Trento.
Date	16 March 2012
Source	Own work
Author	Niccolò Caranti

"(...) il Tribunale di Catania, ha ravvisato il carattere creativo di una fotografia frontale del Duomo di Catania, addobbato in occasione dell'annuale festa per il patrono della città, ripreso nell'attimo dell'esplosione notturno dei fuochi artificiali, rilevando che tanto una fruizione istintiva del fotogramma che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e sintetico giustificano il giudizio positivo sulla creatività, essendo stata offerta la celebrazione cittadina della Santa, non essendo modalità meramente documentarie ma ricorrente ad un linguaggio connotativo nel quale il dato fattale viene riproposto e rivissuto, dall'autore del fotogramma, cristallizzando un attimo particolare della festa in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità sacra e profana del detto avvenimento."

"Come si riconosce la "fotografia artistica" dalla "fotografia semplice" per poter applicare la normativa sul diritto di autore" di Sonia Rosini

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=41245>



By Christophe Dioux, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

La libertà di panorama, questa
sconosciuta

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

(...)

5) i disegni e le opere dell'architettura;


(...)

Art. 4

“Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”

Elaborazioni creative o
opere derivate

Traduzioni




© Hans Hillewaert [CC-BY-SA-4.0], via Wikimedia Commons

Foto di edifici!



By Aurelien Guichard [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Libertà di panorama
(panorama freedom)



Il parere del sottosegretario

“(...) la libertà di panorama ossia il diritto spettante a chiunque di fotografare soggetti visibili, in particolare monumenti ed opere dell'architettura contemporanea, è riconosciuta in Italia per il noto principio secondo il quale il comportamento che non è vietato da una norma deve considerarsi lecito.”

Il parere del sottosegretario (continua)

“Per quanto attiene alla tematica del pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, si evidenzia che l'art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2 (in G.U. serie generale n. 21 del 25 gennaio 2008) ha modificato l'articolo 70 della legge sul diritto d'autore ampliando il regime delle esenzioni. In particolare, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Pertanto, ove il soggetto fotografato fosse un'opera di autore vivente, l'utilizzo non potrà avvenire che nei limiti anzidetti.”

Il parere del sottosegretario (continua)

“Il problema chiaramente non riguarda le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di cinquant'anni e di interesse culturale che si trovano in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, le quali possono essere riprodotte ai sensi e con i limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (autorizzazione da parte dell'amministrazione consignataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali).”

Articolo 107.

(Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali)

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Articolo 108.

(Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione)

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

{{Italy-MiBAC-disclaimer}}

Ulteriori autorizzazioni richieste dal "[Codice dei beni culturali e del paesaggio](#)" (Codice Urbani), d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni, per il riutilizzo dell'opera



La presente immagine riproduce un bene appartenente al patrimonio culturale italiano in consegna allo Stato; l'attuale normativa contemplata agli artt. 106 e segg. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio - non riferibile alle normative di diritto d'autore - prevede un sistema a tutela e salvaguardia del carattere storico artistico dei beni e delle relative esigenze di decoro, nonché il pagamento di un canone di concessione da parte di chi intenda trarre utilità economiche dirette o indirette dalle immagini riproducenti beni culturali appartenenti al patrimonio culturale italiano in consegna allo Stato. La riproduzione della presente immagine è autorizzata per uso personale o per motivi di studio. È necessaria l'ulteriore autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali per la riproduzione per scopi diversi e, in particolare, per fini di lucro, anche indiretto, ivi inclusa l'associazione, con qualunque modalità e in qualunque contesto, dell'immagine suddetta a messaggi pubblicitari di qualsivoglia genere, ovvero al nome, alla ditta, al logo, al marchio, all'immagine, all'attività o al prodotto di qualsivoglia soggetto.

Non-copyright restrictions

“Commons considers non-copyright restrictions to be matters for photographers/uploaders or reusers and are not grounds for deletion of works from Commons”

[[COM:NCR]]

Diritti della personalità

Foto di persone riconoscibili possono essere pubblicate se:

- Consenso alla pubblicazione (ma Commons non ha una procedura per il “model release”)
- Luogo o avvenimento pubblico (ma niente ritratti!)
- Personaggio famoso per finalità prevalenti di informazione purché il contesto non sia lesivo

<http://www.fotografi.org/ritratti/>

{{Personality rights}}

Avviso sulla riservatezza e sul diritto all'immagine



Benché la presente sia un'opera pubblicata con una [licenza libera](#) o si trovi nel [pubblico dominio](#), le [persone ivi raffigurate](#) potrebbero vantare [diritti alla riservatezza o all'immagine](#) che in alcune legislazioni potrebbero [impedire il riutilizzo](#) a meno di consenso delle persone stesse. In detti casi, una [liberatoria](#) o una qualsiasi altra forma di consenso palese sarebbe opportuna per mettervi al riparo da eventuali accuse di violazione di tali diritti. Benché non sia tenuto a farlo, chi ha caricato le foto potrebbe aiutarvi a ottenere tale prova. Per ulteriori informazioni consultate le [avvertenze generali](#).

[[COM:PIP]]

{{Trademark}}



This work contains material which may be subject to [trademark](#) laws in one or more jurisdictions. Before using this content, please ensure that you have the right to use it under the laws which apply in the circumstances of your intended use. You are solely responsible for ensuring that you do not infringe the rights to this trademark. See our [general disclaimer](#). The use of this file on [Wikimedia Foundation](#) projects does not imply endorsement of the trademark holder by the Foundation, nor vice versa.

This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal [copyright tag](#) is still required. See [Commons:Licensing](#) for more information.

[[COM:NCR]]

“House rules”

Vincoli contrattuali, ad esempio nei musei

[[COM:NCR]]

OTRS (Open-source Ticket Request System)



L'autorizzazione per l'uso di quest'opera è stata **verificata ed archiviata** nel sistema OTRS di Wikimedia ed è **accessibile** esclusivamente agli utenti con un account OTRS. Se vuoi riutilizzare quest'opera altrove, per favore consulta le indicazioni di [Commons:Riuso del contenuto al di fuori di Wikimedia](#). Se sei un utente di Commons e desideri avere conferma dell'avvenuta autorizzazione o per eventuali richieste, per favore contatta [qualcuno con un account OTRS](#) oppure lascia una nota alla [OTRS noticeboard](#).

Link al ticket: <https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2013060310006668> 

[[COM:OTRS]]